

IPOTESI DI ACCORDO

Tra

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

E tra

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA

Premesso che:

- la Bilateralità nell'Artigianato è una opportunità strategica di supporto per l'insieme delle imprese, degli imprenditori e dei dipendenti.
Può contare sul crescente dialogo delle Parti Sociali ed accresce la qualità del confronto tra le stesse, oltre che con le Istituzioni a livello regionale;
- l'esperienza della bilateralità, dalla sua costituzione:
 - è espressione della partecipazione negoziata e della contrattazione;
 - è strumento delle Parti Sociali, attraverso il quale trovano attuazione i relativi accordi e può funzionare e svilupparsi se a monte permane l'attuale sistema di relazioni sindacali forte e maturo, finalizzato a creare valore aggiunto a favore delle imprese e dei prestatori d'opera dipendenti e di conseguenza nella società e nel territorio;
 - deve continuare a determinare risposte qualificate ed innovative, sempre meglio adatte al comparto artigiano, che ha prodotto una serie di risultati di grande rilievo, nel corso dell'esperienza rispetto alla situazione di partenza.



Considerato che

le Parti Sociali regionali:

- hanno previsto, nel caso di successivi accordi nazionali, di modificare ed aggiornare quanto convenuto a livello regionale;
- preso atto della loro reciproca rappresentanza, concordano che le intese qui sottoscritte devono ritenersi vincolanti per tutte le Imprese Artigiane ed i Lavoratori dipendenti in esse occupati;

Visto

Il valore de:

- la delibera del comitato esecutivo di EBNA del 12/5/2010 ;
- l'Atto di indirizzo del 30 /6/2010 con la sua norma transitoria;
- l'attualità del sistema bilaterale lombardo;
- i rapporti con la Regione Lombardia;
- la Contrattazione Collettiva Regionale di Lavoro (C.C.R.L.)

dopo ampia e approfondita disamina si stipula e si conviene quanto segue:

A) Armonizzazione degli accordi regionali alla nuova bilateralità

Al fine di armonizzare gli accordi regionali e di affrontare la nuova stagione della Bilateralità, si conviene quanto segue:

1) in Lombardia si applica la Norma Transitoria dell'Atto di indirizzo 30 giugno 2010 che al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio dal vecchio al nuovo meccanismo, stabilisce che le aziende in regola con i contributi alla bilateralità sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1° luglio 2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31/12/2010;

2) fermo restando l'applicazione delle regole nazionali e delle regole regionali per avere il diritto delle prestazioni della bilateralità (modulistica, documentazione richiesta, le annualità di versamento e quant'altro previsto), le imprese che si

iscriveranno al sistema bilaterale dal mese successivo alla firma del presente accordo, dovranno versare tramite modello F24 una quota omnicomprensiva per la nuova bilateralità pari a 125 euro annui per ogni lavoratore dipendente.


- Tale contributo sarà frazionato in 12 quote mensili pari a euro 10,42 per ogni lavoratore dipendente in forza, ed è ridotto del 50% per il part-time fino a 20 ore settimanali. Si considerano per intero gli assunti ed i cessati nel corso del mese.

- I versamenti saranno effettuati tramite modello F24, evidenziando il codice tributo riportato nell'allegata risoluzione n. 70/e dell'Agenzia delle Entrate.

- Il contributo di solidarietà pari al 10% dovrà essere versato dai datori di lavoro sulle somme che sono espressamente dedicate alle prestazioni per i lavoratori dipendenti erogate dalla bilateralità.
- La quota minima da destinare a sostegno al reddito, per effetto di quanto previsto dagli accordi nazionali e dalla delibera di EBNA, è pari a 29 euro.
- A seguito dell' Accordo Nazionale sulla Bilateralità, che ha previsto per le imprese non aderenti al sistema Bilaterale di corrispondere mensilmente per ciascun lavoratore dipendente in forza un importo forfettario pari a 25 euro lordi mensili, dal mese successivo la data della sottoscrizione del presente Accordo cessa la sua valenza l'accordo regionale 30/10/2008 punto 1 " Permessi retribuiti" e pertanto le imprese non aderenti alla bilateralità riconosceranno tali permessi di venti ore annue in dodicesimi.
- Tale importo che dovrà essere erogato per 13 mensilità, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.

3) La bilateralità prevista dagli Accordi e dai Contratti Collettivi dell'Artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle Associazioni di categoria firmatarie degli accordi medesimi, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo dei lavoratori previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria e, pertanto, a partire dal 1 gennaio 2011 tutte le imprese sono tenute ad applicare il presente accordo.

- Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al



sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli enti bilaterali nazionale ed ELBA.

L'impresa aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

Per quanto non convenuto dal presente accordo si applicano gli accordi regionali in materia fino a diversa determinazione delle Parti Sociali regionali, che dovrà avvenire entro la fine del mese di novembre.

La Presidenza e Direzione di ELBA, al fine di una applicazione uniforme sul territorio della presente intesa, convocherà gli EBA per i necessari chiarimenti.

Allo stesso scopo si conviene di attuare iniziative promozionali in ogni Provincia in accordo con le Parti Sociali esistenti nei territori, rapportandosi tempestivamente verso le imprese, i dipendenti, le rappresentanze dei Consulenti e dei Commercialisti e gli Organi Istituzionali.

Per tale attività si conviene che ELBA stanzi adeguate risorse, nella misura indicata dalle Parti Sociali regionali.

B) RUOLO DI ELBA, DECENTRAMENTO.

In attuazione dell'Accordo regionale 12.03.2010 punto 4) -Nota a verbale- le parti firmatarie si incontreranno entro la fine del mese di Aprile 2011 per le determinazioni conseguenti, anche, alla luce delle risultanze della relazione che sarà fatta dalla presidenza di Elba a seguito degli incontri intervenuti con tutti gli EBA della Regione.

C) RIDEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI ELBA

Le Parti Sociali, con l'obiettivo di rispondere sempre meglio alle esigenze delle imprese e dei propri dipendenti, entro la prima quindicina del mese di novembre 2010, tenuto conto di quanto sottoscritto nell'accordo del 12/03/2010, procederanno ad individuare nuove provvidenze ed a ridefinire le attuali provvidenze erogate da ELBA, anche attraverso eventuali riparametrazioni/riqualificazione degli importi delle stesse, in particolare:

- si definiranno nuove provvidenze, compatibilmente alle risorse disponibili, volte a sostenere le imprese, sviluppare l'occupazione, integrare il reddito dei lavoratori e individuare nuove prestazioni di welfare integrativo;



- successivamente alla conoscenza delle prestazioni del Fondo Nazionale Assistenza Sanitaria Integrativa, le Parti sociali porranno attenzione ad eventuali nuove prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa regionale.

Le Parti Sociali, a tal fine intendono avviare un confronto con la Regione Lombardia, che ha più volte dichiarato di voler svolgere un ruolo incentivante ed importante quale contributo per il sistema della bilateralità.

D) CONTRATTAZIONE REGIONALE E DI CATEGORIA

Le Parti, tenendo coerentemente conto del quadro economico generale e dei CCNL di categoria sottoscritti, intendono dare un impulso efficace all'attività delle relazioni sindacali, sia generale sia di categoria in Lombardia con l'obiettivo:

- di qualificare la contrattazione collettiva regionale anche quale risorsa e opportunità di crescita competitiva per le imprese e di miglioramento delle condizioni contrattuali dei dipendenti.
- di riaffermare il ruolo di governo delle parti firmatarie, quali interlocutori della contrattazione del comparto artigiano a livello regionale.
- di attribuire particolare rilevanza alla qualità della formazione e all'apprendistato, materie non secondarie ai fini della crescita competitiva delle imprese utili ad aumentare le possibilità di occupazione in particolare per le giovani generazioni.

Le Parti Sociali regionali rilevano pertanto la necessità di concretizzare l'Apprendistato Professionalizzante nel comparto artigiano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge anche alla luce delle linee guida sottoscritte tra governo, regioni e parti sociali del 27/10/2010, affrontando inoltre quant'altro di competenza della contrattazione regionale.

La contrattazione regionale di categoria sarà orientata a istituire un "Premio di produttività regionale", che sarà variabile e calcolato sulla base di parametri economici concordati dalle Parti sociali.

Per tale confronto saranno utilizzati e saranno motivo di analisi, ad esempio i dati relativi al comparto forniti dalle Parti Sociali, i dati elaborati dall'indagine congiunturale di Unioncamere, i dati raccolti dall'Osservatorio creato dal sistema



5

bilaterale con il contributo della Regione in un'ottica di complessiva analisi sistematica degli elementi rilevati dal continuo periodico aggiornamento.

In relazione al Piano Regionale di Sviluppo (PRS) si concorderà con la Regione Lombardia il suo sostegno alla contrattazione di secondo livello.

Al fine di realizzare quanto sopra in materia di contrattazione regionale di categoria, sono riavviati i negoziati per i rinnovi dei C.C.R.L. che dovranno concludersi entro il mese di Aprile 2011.

Nell'eventualità che, entro tale data, le Parti Sociali di categoria non raggiungessero accordi, le OOAA e OOSS confederali daranno vita ad un confronto regionale per raggiungere nel corso del mese di giugno 2011 adeguate soluzioni contrattuali.

Addì, 2 Novembre 2010

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA


CLAAI LOMBARDIA

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA

RISOLUZIONE N. 70/E



Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Roma, 8 luglio 2010

Oggetto: *Istituzione della causale contributo "EBNA" per il versamento, tramite modello F24, dei contributi per il finanziamento a favore dell'Ente bilaterale nazionale artigianato*

Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di pertinenza dell'Istituto, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, dei contributi per il finanziamento a favore dell'*Ente bilaterale nazionale artigianato* (EBNA), si istituisce la seguente causale contributo:

- "EBNA" denominato "datori di lavoro - contributi per il finanziamento dell'Ente bilaterale settore artigianato"

In sede di compilazione del modello di versamento "F24" la suddetta causale è esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "importi a debito versati". Inoltre nella stessa sezione:

- nel campo "codice sede" va indicato il codice della sede INPS competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda" è indicata la matricola INPS dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

gB

